



E' licenziabile chi usa il permesso ex legge 104 per poi andare a ballare

Data 13 settembre 2015
Categoria medicina_legale

Legittimo il licenziamento del lavoratore che, usufruendo dei permessi ex legge 104, anziché prestare assistenza al familiare disabile se ne va a una serata danzante. (Cassaz. sentenza 8784/15).

Il lavoratore, scoperto usufruire in modo così "creativo" del permesso ottenuto ex legge 10/92 per assistere un familiare disabile, aveva sostenuto che, per alcune ore, aveva effettivamente utilizzato il permesso per assistere la madre. La Cassazione ha respinto questa argomentazione evidenziando che non ha alcun rilievo il tipo di assistenza che il lavoratore deve prestare in concreto ma che invece è risultato pacifico che il giorno del permesso retribuito era stato richiesto per soddisfare esigenze che nulla avevano a che vedere con l'assistenza. Il permesso quindi era stato utilizzato per scopi diversi da quelli per cui era stato concesso.

La Cassazione nella sentenza sottolinea il particolare disvalore sociale di tale condotta che pone a carico della collettività dei costi utilizzati per soddisfare esigenze personali.

Questi comportamenti danneggiano sia il datore di lavoro (costretto a riorganizzare il lavoro gravando gli altri lavoratori dell'onere della sostituzione, e inoltre deve anticipare il costo economico) sia l'INPS (e quindi la collettività), che in un secondo tempo deve poi accollarsi l'onere economico.

In ogni caso acquista particolare importanza ai fini del licenziamento e la compromissione del rapporto di fiducia con il datore di lavoro ponendo in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa.

DanieleZamperini